



fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020
FONDO SOCIALE EUROPEO

BANDO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
PER LA PRESENTAZIONE DEI
PIANI FORMATIVI DI AREA
a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili
realizzati da operatori accreditati
ATTUATIVO DELLA MISURA 3.10IV.12.02.02
della DIRETTIVA regionale
relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati
di cui alla D.G.R. n. 26-3145 dell'11/04/2016

Periodo 2016 - 2018

Decreto n. 506–33357 del 15/12/2016



per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 1 di 45

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA	3
2.1 MISURA 3.10IV.12.02.02	3
2.1.1 Obiettivo della Misura.....	3
2.1.2 Elementi caratterizzanti	3
2.1.3 Priorità regionali specifiche	6
2.1.4 Priorità territoriali	7
2.1.5 Modalità di perseguimento dei principi orizzontali del POR e delle altre priorità	7
3. COMMITTENTI E DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	8
3.1 COMMITTENTI	8
3.2 DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA/ENTE	8
3.3 DESTINATARI/PARTICIPANTI	8
4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI.....	9
4.1 IDENTIFICAZIONE DEI PROPONENTI/BENEFICIARI.....	9
4.2 DETERMINAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI/DESTINATARI	10
5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	10
6. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	11
7. DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO DEL CONTRIBUTO	12
7.1 DETERMINAZIONE DEL PREVENTIVO DEI P.F.A.....	12
7.2 CALCOLO DEL PREVENTIVO DELLE SINGOLE EDIZIONI.....	12
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.....	13
8.1 FORME E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI APPROVAZIONE DEI P.F.A.	13
8.2 DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA.....	15
9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE	16
9.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ	17
9.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità	17
9.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità.....	19
9.2 VALUTAZIONE DI MERITO.....	19
9.2.1 Procedure per la valutazione di merito.....	19
9.2.2 Classi, oggetti, criteri per la valutazione di merito	19
9.2.3 Esiti della valutazione	21
10. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	22
11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	23
12. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI.....	23
12.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	23
12.1.1 Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali	23
12.1.2 Documentazione facente parte integrante della richiesta.....	24
12.1.3 Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta.....	25



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 2 di 45

12.1.4 Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali.....	26
12.1.5 Correzioni d'ufficio.....	27
12.1.6 Autorizzazione delle edizioni corsuali.....	28
12.2 AVVIO DELLE ATTIVITÀ.....	28
12.2.1 Avvio delle edizioni corsuali autorizzate.....	28
12.2.2 Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione.....	28
12.3 DELEGA - PARTNER.....	29
12.4 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA.....	29
12.5 TERMINE DELLE ATTIVITÀ – CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE.....	30
12.6 PENALITÀ.....	30
12.7 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO.....	30
13. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO.....	30
14. CONTROLLI.....	32
15. FLUSSI FINANZIARI.....	32
16. AIUTI DI STATO.....	33
16.1 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO E LIMITI DI CUMULO.....	34
17. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	35
18. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	35
19. TUTELA DELLA PRIVACY.....	36
20. DISPOSIZIONI FINALI.....	36
20.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE.....	36
20.2 ADEMPIMENTI INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI.....	37
20.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	37
20.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	37
20.5 ADEMPIMENTI NORMATIVA ANTIMAFIA.....	37
21. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	37
21.1 RIFERIMENTI COMUNITARI.....	37
21.2 RIFERIMENTI NAZIONALI.....	38
21.3 RIFERIMENTI REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.....	38
ALLEGATO A.....	40
ALLEGATO B.....	41
ALLEGATO C.....	45



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 3 di 45

1. PREMESSA

Il presente bando reca le indicazioni per la predisposizione delle domande di finanziamento inerenti le attività di tipo “A” – Attività di formazione per iniziativa aziendale, nello specifico le attività “A2”– Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati (Misura 3.10iv.12.02.02), disciplinate dalla Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati – periodo 2016–2018 approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 26-3145 dell’11/04/2016 (di seguito Direttiva Formazione Continua e Permanente) e destinati alla formazione dei lavoratori occupati nelle imprese localizzate nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento opera in applicazione della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014 relativamente agli aiuti alla formazione (art. 31).

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1 Misura 3.10iv.12.02.02

La Misura 3.10iv.12.02.02 finanzia Piani Formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili realizzati da operatori accreditati.

2.1.1 Obiettivo della Misura

Perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico-produttivo in una determinata area di riferimento attraverso la qualificazione e l’aggiornamento delle risorse umane delle imprese committenti.

2.1.2 Elementi caratterizzanti

I **Piani Formativi di Area** (di seguito P.F.A.) sono costituiti da uno o più interventi formativi, di norma a carattere pluriaziendale, volti a perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico-produttivo della Città metropolitana di Torino attraverso la riqualificazione delle risorse umane delle imprese/enti committenti in una determinata Area di riferimento, intesa come aggregazione di tipo:

T) Territoriale, qualora identifichi una zona corrispondente a uno o più Comuni in cui sono localizzate le imprese/enti potenzialmente committenti degli interventi e nell’ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano;

S) Settoriale, qualora identifichi uno specifico settore/comparto produttivo di cui facciano parte i potenziali committenti, nell’ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano; in tal caso i potenziali committenti devono appartenere al settore/comparto in oggetto; è da intendersi, ai fini del presente bando, un unico settore/comparto anche un insieme di macrosettori ATECO (fino a un massimo di tre), riferiti alla stessa attività economica, qualora emerga chiaramente la connessione tra i macrosettori a supporto della formazione congiunta prevista nel piano presentato;

P) Professionale, qualora si identifichi una specifica professionalità/competenza comune a realtà aziendali anche tra loro differenti, il cui sviluppo è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 4 di 45

Si considerano finanziabili ai sensi del presente Bando i P.F.A. costituiti da interventi finalizzati a sostenere:

- 1) **l'attivazione di processi o produzioni innovative particolarmente significative per lo sviluppo regionale.** Ai fini del presente Bando rispondono a tali finalità gli interventi formativi riferiti alle sei aree di innovazione (aerospazio, automotive, chimica verde/cleantech, mecatronica, made in Piemonte, e salute e benessere) individuate e descritte nel documento "Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte – S3", disponibile all'indirizzo internet <http://www.regione.piemonte.it/partenariato1420/dwd/S3piemonte.pdf> (v. in particolare pag. 76 del documento). Rispondono altresì alla medesima finalità gli interventi in ottica di green economy e clean production come definiti nel Documento Strategico Unitario per la Programmazione 2014-2020 dei fondi europei a finalità strutturale;
- 2) **lo sviluppo di aree professionali strategiche per l'economia regionale individuate nell'ambito della concertazione con le parti sociali** di cui all'allegato A del presente Bando;
- 3) **l'attuazione di progetti di investimento multiattoriali già approvati e finanziati da altri Fondi Strutturali nell'ambito della programmazione comunitaria per il periodo 2014/2020**, con cofinanziamento della Regione, nei quali il ricorso ad azioni formative costituisca un indispensabile complemento.

Ciascun Piano Formativo di Area

- è indirizzato a **imprese/enti terzi committenti** che, aderendo al piano, usufruiscono dell'azione formativa per i propri addetti;
- ha come **destinatari** i lavoratori occupati alle dipendenze delle suddette imprese/enti terzi committenti;
- è presentato da un **soggetto proponente** che, in quanto **beneficiario dei contributi** assume l'impegno di esecuzione degli interventi a favore dei committenti (e pertanto assume anche la definizione di **soggetto attuatore**).

Ciascun Piano Formativo di Area comprende più interventi che assumono la forma di **corsi di formazione indiretta** comprensivi di progetto didattico e operativo e preventivo di spesa dei costi di formazione, detti corsi sono svolti in edizioni di tipo "**strutturato**" (edizioni del corso per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee).

Il Piano Formativo si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta generale iniziale, la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali e la realizzazione delle attività.

La **proposta iniziale** riporta la finalizzazione e gli obiettivi perseguiti dal piano, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, la definizione e i contenuti degli interventi costituenti e per ciascuno di essi individua la durata prevista e il numero complessivo di partecipanti; sulla base del sistema parametrico di cui al capitolo 6 viene attribuito un importo economico massimo a ciascun intervento.

La proposta iniziale può essere accompagnata dalla dichiarazione di sostegno da parte di una o più associazioni delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, che assumono il ruolo di promotori.

Gli interventi che compongono il piano devono avere il seguente oggetto:



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 5 di 45

1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne nonché all'acquisizione di competenze digitali e linguistiche;

oppure

2) formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie di produzione¹ in senso lato, alla conduzione di impianti, attrezzature, macchinari o alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

Il Piano Formativo e gli interventi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione. La somma degli importi relativi agli interventi approvati ne costituisce l'ammontare complessivo massimo.

La **definizione di dettaglio** precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli Piani Formativi approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun intervento.

Possono essere realizzate più edizioni di un medesimo intervento fino all'esaurimento dell'importo approvato per l'intervento stesso.

In relazione ai committenti, ai partecipanti e alle rispettive caratteristiche, sempre sulla base del citato sistema parametrico, e in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti stato (*ex Reg. UE n. 651/2014, art. 31*), viene quantificato il contributo massimo erogabile per la singola edizione e il relativo cofinanziamento privato, definiti per committente.

La definizione di dettaglio di ciascuna edizione è oggetto della verifica di congruenza con il Piano approvato e si conclude con l'autorizzazione ad avviare l'attività.

La **realizzazione** è posta in capo al soggetto attuatore/beneficiario che ne è titolare e consiste nell'esecuzione e gestione delle edizioni nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando, dai relativi dispositivi di attuazione e delle vigenti norme e disposizioni dell'Unione, nazionali, regionali e della Città metropolitana.

Il Piano Formativo di Area è realizzato a cura dell'operatore accreditato proponente e titolare dell'intervento, di norma presso le proprie sedi oppure presso le sedi delle imprese/enti committenti, utilizzando strutture e strumentazione appositamente dedicate; può essere altresì svolto in modalità mista.

A partire dalla data di autorizzazione del P.F.A. l'operatore può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni, anche differite nel tempo in relazione alle esigenze organizzative proprie e/o delle imprese/enti committenti; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione da parte della Città metropolitana di Torino.

Sono finanziabili ai sensi del presente Bando le attività formative **di durata compresa tra un massimo di 200 ore e un minimo di 16 ore**. Fanno eccezione i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

Non si considerano ammissibili nell'ambito dei P.F.A. di cui al presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di formazione per la professione di Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);

¹ La definizione di produzione si intende relativa a beni e servizi



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 6 di 45

- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento;
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Ai sensi del Reg. UE n. 651/14, art. 31 **non sono finanziabili i corsi organizzati dalle imprese**, anche intese nel senso estensivo di cui al par. 3.1 **per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.**

Non sono ammessi interventi svolti in modalità FaD (formazione a distanza).

Gli interventi proposti sono composti da una descrizione amministrativa e da una descrizione didattica redatta in conformità con quanto stabilito dal documento “Standard di progettazione dei percorsi” allegato A della determinazione n. 511 del 02/07/2015 del Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Direzione Regionale Coesione Sociale.

Deve quindi essere obbligatoriamente compilata la scheda descrittiva del percorso formativo relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso proposto.

Sul presente Bando si considerano ammissibili esclusivamente i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio pubblico degli Standard formativi e, se previsti, devono essere utilizzati i percorsi standard contenuti nel suddetto repertorio.

Il percorso formativo deve prevedere un approfondimento a livello di microprogettazione.

Con riferimento alle modalità di progettazione degli interventi si precisa che:

- le “linee guida per la sicurezza” di cui al capitolo 9 dei già citati “Standard di progettazione dei percorsi” (all. A alla D.D.R. n. 511/2015) non si applicano alle attività formative di cui al presente Bando, in quanto riferite a destinatari (lavoratori occupati individuati dal rispettivo datore di lavoro) per i quali l’informazione e la formazione in materia di sicurezza si intende obbligatoriamente già svolta a cura dell’impresa/ente committente e comunque incompatibile con il finanziamento pubblico ai sensi del reg. UE n. 651/2014;
- le “linee guida per l’orientamento” di cui al capitolo 10 del medesimo documento “Standard di progettazione dei percorsi” non si applicano agli interventi formativi di cui al presente Bando, in quanto non riferite ai corsi brevi di aggiornamento/riqualificazione della formazione continua. È necessario però che su tutti i corsi sia prevista un’ora (o più laddove necessario) di “accoglienza” che andrà a comporre la prima unità formativa del percorso.

Nella progettazione di tutti i percorsi deve essere obbligatoriamente descritta la Prova Complessiva di Valutazione.

Per le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi delle attività di cui al presente Bando si fa riferimento alle indicazioni in materia emanate dal competente Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Direzione Regionale Coesione Sociale.

2.1.3 Priorità regionali specifiche

Sono valorizzati, attraverso l’attribuzione di uno specifico punteggio:

- i Piani strettamente connessi allo sviluppo di progetti innovativi in almeno una delle seguenti materie: biotecnologie, aerospazio, mecatronica, mobilità sostenibile, green economy;
- i Piani per i quali il soggetto presentatore assuma l’impegno a garantire per ciascuna edizione di tutti i corsi costituenti il Piano medesimo, la destinazione a lavoratori di cinque o più imprese/enti committenti.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 7 di 45

2.1.4 Priorità territoriali

Sono inoltre valorizzati, attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio:

- gli interventi formativi per i quali il soggetto presentatore assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione la destinazione esclusiva a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali (ex L. n. 381/1991);
- gli interventi formativi in materia di turismo, con particolare riferimento alla promozione e accoglienza turistica e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari, cultura (compresa l'editoria), automotive, recupero edilizio e costruzioni a impatto 0, servizi per il benessere.

2.1.5 Modalità di perseguimento dei principi orizzontali del POR e delle altre priorità

La Direttiva Formazione Continua e Permanente, al paragrafo 8.2, richiamando un principio generale a tutta la Programmazione POR FSE 2014-2020, impone per le attività formative riferite al presente Bando:

- il rispetto dei **principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione**, affinché in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione, sia tenuta in considerazione e promossa l'integrazione della prospettiva di genere e sia prevenuta qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- il rispetto del **principio dello sviluppo sostenibile** finalizzato a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente.

A tal fine, su tutti gli interventi formativi proposti, nelle modalità e/o negli strumenti, devono necessariamente essere valorizzati i principi delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto negli "Standard di progettazione dei percorsi", all. "A" alla D.D.R. n. 511 del 2/07/2015.

Relativamente ai principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione si precisa che per i percorsi formativi di durata inferiore a 150 ore non è richiesto il *curriculum vitae* dell'esperto/a di parità né la relazione di cui al succitato all. "A" alla D.D.R. n. 511 del 2/07/2015.

Il mancato inserimento dei principi orizzontali e della loro contestualizzazione nei percorsi formativi determina l'inammissibilità dell'intervento.

Le priorità regionali specifiche e le priorità territoriali sono invece valorizzate attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio. Il riconoscimento delle **priorità** nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene a livello del piano/intervento, sulla base degli impegni indicati dai presentatori sul modulo di domanda.

La mancata coerenza con la caratteristica di priorità indicata in progetto dall'operatore determina, in fase di istruttoria, l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio o, nel caso della pluriaziendalità con almeno cinque committenti di cui al precedente paragrafo 2.1.3, l'inammissibilità delle edizioni cursuali non coerenti con la caratteristica selezionata.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 8 di 45

3. COMMITTENTI E DESTINATARI / PARTECIPANTI

3.1 Committenti

Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. le imprese private e pubbliche ex L.R. n. 63/1995, art. 11, comma 1, lett. d) e, in generale, i datori di lavoro a esse assimilabili, localizzate/i nel territorio della Città metropolitana di Torino, per la formazione di lavoratori in esse/i occupati; si intendono compresi nella presente definizione tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, ditte individuali, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Per i soli piani settoriali e professionali, in via eccezionale e a fronte di adeguata motivazione, possono essere committenti delle edizioni dei corsi finanziati nel P.F.A. anche imprese/enti localizzate/i in Piemonte, ma al di fuori del territorio della Città metropolitana, purché la maggior parte dei lavoratori appartenga alle imprese/enti localizzate/i nel territorio della Città metropolitana.

Le imprese/enti committenti sono assoggettate/i alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.

Gli enti pubblici non possono essere committenti di P.F.A. finanziati ai sensi del presente Bando.

3.2 Definizione della dimensione di impresa/ente

Secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, confermata dal Reg. UE 651/2014, allegato I, riportata in allegato B al presente Bando) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento. Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti privati assimilabili alle imprese.

3.3 Destinatari/partecipanti.

Sono destinatari degli interventi di tutte le tipologie di attività di cui al presente Bando i lavoratori occupati:

- a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
- b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro;



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 9 di 45

- c) quadri e dirigenti;
- d) agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato;
- e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
- f) professionisti iscritti ai relativi albi.

Le attività svolte ai sensi del presente bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d) nei confronti dei quali l'operatore proponente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalle rispettive norme legislative di riferimento, alla voce "agenti" si intendono compresi gli agenti di commercio e/o rappresentanti, di affari in mediazione, di assicurazione e broker, di prodotti finanziari.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Bando:

- i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- le persone in mobilità.

Non sono inoltre inclusi i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali per i quali siano previsti interventi formativi ai sensi di altri atti di indirizzo e/o specifici provvedimenti di sostegno.

Sono esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI.

4.1 Identificazione dei proponenti/beneficiari

Possono realizzare le attività di cui al presente Bando e beneficiare dei relativi contributi le seguenti tipologie di soggetti:

- **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, comma 1, lett. a), b) e c)**, localizzate nel territorio della Città metropolitana di Torino, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese private e pubbliche come definite al par. 3.1. Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa come sopra definita, gli atenei localizzati nel territorio della Città metropolitana di Torino possono partecipare ai suddetti eventuali R.T.
- **Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, comma 1, lett. d)**, localizzati nel territorio della Città metropolitana di Torino, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come definite al par. 3.1 a essi consorziate;

Le Agenzie formative, i capofila di R.T. e i Consorzi di imprese, titolari di interventi formativi a finanziamento indiretto, e per i R.T. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle norme nazionali (D.M. 166 del 25/05/2001) e delle disposizioni regionali vigenti per l'accreditamento delle sedi formative.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 10 di 45

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione continua; ove fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per la tipologia "h".

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell'autorizzazione all'avvio delle attività approvate e finanziate.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa deve essere localizzata nel territorio della Città metropolitana di Torino; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, anche quest'ultima deve essere localizzata nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Al fine di evitare la concentrazione di un numero eccessivamente consistente di attività in capo a un unico operatore, ciascun ente di formazione/consorzio di impresa può presentare, da solo o come capofila o componente di R.T., **fino a un massimo di 2 piani per ogni sportello di presentazione.**

4.2 Determinazione della localizzazione dei beneficiari/destinatari

Con la definizione di "localizzato nel territorio della Città metropolitana di Torino" si intende un soggetto (impresa, consorzio, agenzia, ente ecc.) che, indipendentemente dal luogo in cui è situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali situate nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 3.3 di cui sia committente l'impresa/ente) si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi € **10.015.951,89** derivanti dalla dotazione del POR FSE 2014 – 2020, a valere sulla misura 3.10iv.12.02.02. Tale somma è individuata nell'ambito delle risorse attribuite alla Città metropolitana di Torino con Determinazione della Direzione Regionale Coesione Sociale n. 577 del 30/08/2016.

La dotazione del presente Bando potrà essere implementata, con provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, in caso di nuove assegnazioni da parte della Regione Piemonte a valere sulla Direttiva Formazione Continua e Permanente.

In relazione al periodo di avvio degli interventi e alle relative scadenze di presentazione di cui al successivo capitolo 8, tali risorse sono suddivise, in prima istanza, secondo la seguente suddivisione:

TABELLA 1) – Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018 Misura 3.10iv.12.02.02	
Ripartizione delle risorse per sportello	
<i>FASE</i>	<i>Disponibilità</i>
I SPORTELLO	€ 6.000.000,00
II SPORTELLO	€ 4.015.951,89



Qualora si verificassero economie a valere sul primo sportello di presentazione, la Città metropolitana di Torino, con provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, potrà incrementare la disponibilità del secondo sportello.

Qualora gli Organi dell'Unione Europea, nazionali e/o regionali, modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Città metropolitana di Torino potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

6. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito delle Misure previste dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 65 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 1304/2013 e delle normative vigenti.

Il costo del P.F.A è determinato dalla somma dei costi degli interventi che lo costituiscono, ciascuno calcolato applicando Unità di Costo Standard (di seguito U.C.S.).

Le U.C.S. sono finalizzate ad assicurare con la migliore approssimazione possibile la corrispondenza del preventivo di spesa ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di un'operazione.

Con l'utilizzo delle U.C.S., il valore del contributo per la realizzazione delle attività viene calcolato sulla base delle attività effettivamente svolte, valorizzate secondo i parametri sotto indicati. La Città metropolitana di Torino acquisisce prova del fatto che le attività autorizzate siano state realizzate nei fatti; in particolare, l'avvenuta effettuazione dell'attività deve essere certificata e giustificata dal beneficiario e la documentazione a supporto della stessa deve essere conservata in vista di verifiche e audit. In tali casi la valorizzazione delle attività inserita nelle domande di rimborso costituisce prova di spesa valida quanto i costi reali giustificati con fatture.

Il calcolo del preventivo di spesa per le attività connesse alla formazione è effettuato sulla base delle U.C.S. approvate con D.D.R. n. 72 del 19/02/2013. di cui alla tab. 2:

Tab. 2) – Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018		
Unità di Costo Standard		
Tipo di azione	Parametri	
	U.C.S (€ per ora per allievo)	C1 (partecipanti)*
Formazione INDIRETTA di occupati alle dipendenze di terzi committenti	€ 10,71	14

(*) Il parametro C1 si utilizza esclusivamente in fase di definizione di dettaglio per la determinazione del preventivo delle singole edizioni corsuali.

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 12 di 45

7. DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO DEL CONTRIBUTO

7.1 Determinazione del preventivo dei P.F.A.

In sede di presentazione il preventivo del P.F.A. è costituito dalla somma dei preventivi di ciascun intervento e, **una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile** per il piano nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di attività previste per il numero di destinatari complessivamente previsto (o superiore).

In istruttoria il preventivo del P.F.A. può essere rideterminato in relazione all'ammissibilità dei singoli corsi compresi nel Piano.

In termini economici la dimensione di un singolo P.F.A (con l'esclusione dei costi relativi alla retribuzione dei partecipanti) si intende compresa tra un **minimo di € 40.000,00** e un **massimo di € 400.000,00**.

Il preventivo di ogni intervento compreso nel P.F.A. è redatto nel rispetto delle regole di seguito indicate e del parametro U.C.S., riportato nella tabella 2), predefinito in sede di valutazione di congruità dei costi.

L'importo delle spese connesse alla formazione per ogni corso risulta dal prodotto dell' U.C.S., espressa in euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso e per il numero complessivo dei lavoratori che durante l'attuazione del piano parteciperanno alle diverse edizioni.

In sede di presentazione del P.F.A. non sono da preventivare le spese di retribuzione allievi, che saranno invece calcolate sulla singola edizione corsuale. La retribuzione degli allievi in formazione, infatti, può rientrare tra i costi del corso (anche se non rimborsabile) e, nei limiti previsti dal Reg. UE n. 651/2014, è aggiuntiva rispetto alle spese di formazione calcolate a U.C.S. in quanto il valore di U.C.S. è stato determinato dalla D.D. n. 72 del 19/02/2013 senza tener conto del costo a carico del datore di lavoro degli allievi in formazione in orario di lavoro.

Qualora il P.F.A. sia autorizzato, la formalizzazione del contributo definitivo e l'attribuzione delle quote pubbliche e delle percentuali di cofinanziamento relative ai committenti di ciascuna edizione corsuale avviene a seguito dell'effettiva identificazione di questi ultimi, propedeutica all'inizio delle attività; detta attribuzione avviene d'ufficio in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascun committente partecipa all'edizione.

7.2 Calcolo del preventivo delle singole edizioni

In fase di definizione di dettaglio il preventivo di ciascuna edizione di un intervento è rideterminato in relazione ai rispettivi destinatari, con le modalità già descritte al precedente paragrafo, e costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di attività previste per il numero di destinatari corrispondente (o superiore) dichiarato per l'edizione stessa.

L'importo delle spese connesse alla formazione per ogni edizione di un corso risulta dal prodotto dell'U.C.S. già definita per il corso, espressa in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per un numero di allievi non superiore al parametro "C1"- partecipanti (rif. Tab. 2).

Al valore delle spese di formazione, così calcolate, il soggetto attuatore indica se è da aggiungere oppure no il reddito degli allievi in formazione.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 13 di 45

È ammessa l'esposizione del reddito allievi in formazione quando la formazione sia svolta entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Per i corsi destinati a lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione) indipendentemente dal modello organizzativo adottato, **è esclusa la preventivazione della quota del reddito dei partecipanti assicurata attraverso ammortizzatori sociali pubblici, che pertanto non concorre neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.** Analogamente per i lavoratori con contratto di somministrazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 è esclusa la preventivazione della quota del reddito dei partecipanti in quanto non costituisce un costo a carico dell'Agenzia per il lavoro somministratrice committente dell'edizione.

La quota di cofinanziamento dell'impresa/ente costituita da spese diverse dalla suddetta retribuzione – sia a preventivo che a consuntivo – è riferibile alle spese connesse alla formazione come determinate applicando l'U.C.S.: pertanto, se non viene esposto il reddito allievi, l'importo del contributo pubblico, riferito alle suddette spese di formazione, viene proporzionalmente ridotto.

L'importo del contributo pubblico massimo attribuibile a un'edizione corsuale è determinato decurtando dal preventivo complessivo dell'edizione stessa il cofinanziamento privato che le imprese/enti committenti devono assicurare in relazione alle proprie caratteristiche e alle percentuali di compartecipazione di cui al capitolo 16.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

8.1 Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione dei P.F.A.

Le domande dovranno essere presentate **obbligatoriamente** per mezzo della procedura informatizzata (LIBRA) disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino, nella pagina dedicata ai Piani Formativi di Area, all'indirizzo: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/pfa> .

Sia gli operatori presentatori dei P.F.A. sia i componenti dell'eventuale RT che non siano in possesso del **Codice Anagrafico Regionale** devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

Analogamente devono provvedere i committenti i quali, ancorché non indicati in sede di presentazione del piano, dovranno dichiarare l'adesione ai corsi previsti dal P.F.A. preliminarmente al loro rispettivo inizio.

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei Piani, consente **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti nelle diverse fasi del procedimento;** provvede inoltre alla **stampa completa del modulo ufficiale di presentazione** (cd. modulo LIBRA).

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati**



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 14 di 45

per via telematica. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **deve essere sottoscritto** dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente. Il modulo originale può altresì essere sottoscritto alla consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto proponente alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo.

Tutti gli operatori **devono obbligatoriamente compilare anche la scheda descrittiva del percorso formativo** relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso.

Tale scheda è progettata attraverso l'area riservata del sito www.collegamenti.org, quindi associata alla descrizione amministrativa presentata con il sw LIBRA e rilasciata per la stampa alla Città metropolitana di Torino tramite la procedura FPCOMPID, disponibile su internet all'indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/compid/sslAuthCompid>.

Le domande devono essere presentate a :

**Città metropolitana di Torino – Servizio Formazione Professionale
Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati
C.so Inghilterra, 7 – TORINO**

in orario d'ufficio per il pubblico (lunedì, martedì e giovedì: ore 9.00-12.00/14.00-16.00 - mercoledì e venerdì: ore 9.00-12.00) nei seguenti periodi di apertura degli sportelli:

- I. presentazione domanda (generata dal sw LIBRA), da lunedì 30 gennaio a mercoledì 1 febbraio 2017;
trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID), da venerdì 3 fino alle ore 12.00 di lunedì 6 febbraio 2017;
presentazione della copia cartacea FPCOMPID, entro mercoledì 8 febbraio 2017.
- II. presentazione domanda (generata dal sw LIBRA), da lunedì 11 a mercoledì 13 dicembre 2017;
trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID), da venerdì 15 fino alle ore 12.00 di lunedì 18 dicembre 2017
presentazione della copia cartacea FPCOMPID, entro mercoledì 20 dicembre 2017.

La documentazione cartacea dei percorsi formativi dovrà essere presentata in raccoglitori separati e ogni singolo corso dovrà essere pinzato e inserito possibilmente in una busta di plastica. Tutta la documentazione presentata a supporto di FPcompid dovrà essere inequivocabilmente riconducibile all'operatore, al piano e al corso presentato.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando saranno respinte.

Non farà fede il timbro postale.

Ogni domanda può riferirsi a uno o due P.F.A.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 15 di 45

8.2 Documentazione facente parte integrante della domanda.

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- A. **modulo originale di domanda** (prodotto dalla procedura informatizzata di inoltro) compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente:
- la dichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo e nella/e relazione/i allegata/e;
 - la dichiarazione di non aver già ottenuto finanziamenti pubblici per gli stessi interventi e le stesse persone;
 - la dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui alla D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - l'impegno da parte del soggetto proponente a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative, di direzione o coordinamento delle attività oggetto della richiesta;
 - l'indicazione dell'area di riferimento del piano/i: per i riferimenti di tipo territoriale dovrà essere precisato l'elenco dei comuni interessati; per i riferimenti di tipo settoriale dovrà essere precisato il settore coinvolto, in base alla codifica Ateco 2007 delle attività economiche; per i riferimenti di tipo professionale dovrà essere indicata la specifica professionalità/competenza oggetto del Piano;
 - l'impegno da parte del soggetto proponente a garantire il rispetto delle priorità per le quali sia eventualmente richiesta l'assegnazione del relativo punteggio;
 - gli estremi anagrafici di eventuali soggetti promotori che sostengano il/i P.F.A.
- B. **relazione illustrativa** di ciascun P.F.A., recante la finalizzazione e la motivazione del piano, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti e le modalità operative, **redatta utilizzando il format** predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino, nella pagina dedicata al Bando Piani Formativi di Area
- C. fotocopia del **documento di identità**, in corso di validità, del firmatario della domanda ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge;
- D. copia conforme dell'**atto costitutivo** del R.T. per i soli R.T. già costituiti, oppure dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T., sottoscritta da tutti i soggetti proponenti, con l'indicazione del capofila;
- E. lettere di adesione degli eventuali soggetti promotori di ciascun Piano, indirizzate al soggetto presentatore.

Tutta la documentazione sopra citata alle lettere da A a E deve essere tassativamente consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza; nessuna integrazione è consentita in momenti successivi.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera **irregolare**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 16 di 45

L'assenza o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui ai punti A, C e D del presente paragrafo comporta l'inammissibilità della domanda.

L'assenza o l'irregolarità della relazione illustrativa di cui al punto B determina l'inammissibilità del relativo P.F.A.

La mancanza o l'irregolarità della lettera di adesione di cui al punto E determina l'inammissibilità del relativo soggetto promotore.

La domanda come sopra formulata dovrà inoltre essere accompagnata dalla copia dello Statuto del soggetto presentatore e di tutti i componenti dell'eventuale Raggruppamento temporaneo. Per le Agenzie formative, di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettera b), la documentazione deve essere integrata dalla copia dello Statuto del soggetto emanante. Gli statuti devono in ogni caso pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda**, entro venti giorni dalla chiusura dello sportello di presentazione.

Nel caso di Statuto già precedentemente depositato, devono essere indicati gli estremi della consegna con la dichiarazione attestante che, nel frattempo, non sono intervenute modifiche.

Per gli interventi per i quali siano previste particolari condizioni dalle specifiche disposizioni di settore, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, è necessario altresì che l'operatore documenti il possesso degli eventuali requisiti previsti e/o delle autorizzazioni/pareri favorevoli/convenzioni già rilasciate dagli enti competenti **a pena di inammissibilità del corso**.

9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Alla chiusura dello sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione.

La selezione delle proposte avviene nel rispetto di quanto previsto dalla D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente a oggetto "Le procedure e criteri di selezione delle operazioni" approvate dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020, degli indirizzi espressi dalla Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui alla D.g.r. n. 26-3145 dell'11/04/2016 e delle condizioni stabilite dal presente Bando.

La qualità degli interventi è garantita, sulla base di quanto previsto al paragrafo 8.1 della Direttiva Formazione Continua e Permanente, dall'applicazione, ai fini della valutazione dei Piani Formativi di Area, dei criteri di:

- referenzialità (esperienza pregressa, correttezza nella realizzazione di azioni già finanziate)
- fondatezza (dimostrata rispondenza a fabbisogni effettivi previsti)
- innovatività (sviluppo delle competenze in campo energetico, ambientale, delle nuove tecnologie, dei nuovi mezzi di trasporto, ecc.)
- significatività (numero di imprese e lavoratori coinvolti, impatto sull'area di riferimento e persistenza degli effetti)
- inclusività (destinazione a lavoratori adulti a bassa qualificazione – lavoratori svantaggiati)
- sinergie (connessione con progetti/interventi finanziati da altri Fondi Strutturali, coordinamento con azioni sostenute dai Fondi Interprofessionali, costituzione di working community).



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 17 di 45

In fase di valutazione si tiene inoltre conto dell'integrazione dei principi orizzontali e delle priorità regionali e territoriali di cui ai paragrafi 2.1.3 e seguenti.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti momenti:

- verifica di ammissibilità;
- valutazione di merito.

Le procedure di selezione assicurano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

9.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità dell'istanza ai requisiti essenziali per la partecipazione al bando.

9.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità

L'ammissibilità delle proposte è verificata con riferimento ai seguenti elementi:

- 1) conformità della proposta rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dal Bando;
- 2) requisiti del proponente;
- 3) requisiti di progetto.

9.1.1.1 Conformità della proposta rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dal bando

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande**:

- pervenute fuori dai termini di cui al paragrafo 8.1;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firma priva di altre autenticazioni) o firmate da soggetti non aventi titolo;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta al paragrafo 8.2 a pena di inammissibilità della domanda;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte.

9.1.1.2 Verifica dei requisiti del proponente

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande** presentate da soggetti:

- diversi dagli operatori indicati al paragrafo 4.1;
- non aventi i requisiti di localizzazione previsti al paragrafo 4.2;
- in situazione di incompatibilità a seguito di revoca/sospensione/decadenza dell'accreditamento;
- in situazione di inadeguatezza amministrativa, finanziaria e operativa;



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 18 di 45

- che non rispettino gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva.

Le verifiche relative all'adeguatezza amministrativa e al rispetto dei predetti obblighi di legge si intendono assolute per i soggetti già accreditati, in relazione ai controlli, *ex ante* e *in itinere*, relativi all'accREDITAMENTO.

Le domande presentate da soggetti in attesa di accreditamento sono ammesse con riserva, fatto salvo l'esito positivo della relativa procedura.

9.1.1.3 Verifica dei requisiti di progetto

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, i P.F.A.:**

- che superino il numero massimo di P.F.A. presentabili da un operatore;
- con dimensione finanziaria inferiore o superiore ai limiti rispettivamente previsti al paragrafo 7.1;
- per i quali non sia prodotta la relazione prevista al punto B del paragrafo 8.2;
- le cui specifiche sezioni del modulo di domanda e/o della relazione illustrativa risultino mancanti o prive dei dati essenziali per la valutazione;
- che, presentati da soggetti proponenti incorsi nella penalità di cui al successivo paragrafo 12.6, abbiano una dimensione finanziaria superiore all'importo riconosciuto a consuntivo a P.F.A. approvati su sportelli precedenti (non si applica al primo sportello del presente Bando).

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, gli interventi:**

- riferiti ad attività non previste dal Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, attività o destinatari, alle condizioni previste dal presente Bando;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere/autorizzazione/convenzione/attestazione dell'autorità competente ove richiesto;
- che non valorizzino, secondo quanto previsto e richiamato dal presente Bando, i principi delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile;
- privi della scheda descrittiva del percorso formativo, o con la scheda descrittiva redatta su modulistica diversa da quella generata dalla procedura FPCOMPID.

Qualora, a seguito di inammissibilità di uno o più corsi, l'importo del P.F.A. scenda al di sotto del limite minimo di cui al paragrafo 7.1, l'intero P.F.A. è considerato inammissibile.

I P.F.A. che, a seguito di valutazione di merito, non raggiungano il punteggio minimo di 400 punti relativamente alla classe B – Caratteristiche della proposta progettuale – sono respinti.

Analogamente sono respinti i singoli interventi che ottengano un punteggio inferiore al minimo previsto (180 punti) nel giudizio di congruenza interna (oggetto B2).



9.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso l'istanza verrà ammessa alle successive fasi di valutazione, mentre nel secondo caso sarà comunicato al presentatore l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in dieci giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione; la Città metropolitana di Torino, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo e all'esclusione dell'istanza dalla selezione oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

Successivamente gli interventi ammessi sono sottoposti alla valutazione di merito con attribuzione di un punteggio che, unitamente al punteggio riferito al soggetto proponente e alla eventuale attribuzione di priorità, concorre a determinare il punteggio complessivo del P.F.A.

9.2 VALUTAZIONE DI MERITO

9.2.1 Procedure per la valutazione di merito

La valutazione di merito dei progetti di cui al presente Bando è affidata a un Nucleo di valutazione appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La nomina e le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione avvengono in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 7 del documento recante "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", citato al successivo paragrafo 9.2.2.

Il Nucleo di valutazione sarà composto da personale interno della Città metropolitana e/o regionale eventualmente affiancato, in caso di specifiche necessità tecniche, da esperti esterni con esperienza e/o professionalità in relazione alle materie oggetto del Bando.

9.2.2 Classi, oggetti, criteri per la valutazione di merito

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" in conformità alle disposizioni di cui all' art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le specificazioni previste in tale documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 15 – 1644, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

Le proposte in possesso dei requisiti di ammissibilità, sono sottoposte a valutazione di merito; a tale scopo sono adottate le seguenti classi di valutazione:

TABELLA 3) – Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018		
Classi di valutazione per attività e relativa incidenza percentuale		
Classe di valutazione	%	Punteggio massimo
A) Soggetto proponente	25%	250
B) Caratteristiche della proposta	60%	600
C) Priorità	10%	100
D) Sostenibilità	5%	50

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 20 di 45

E) Offerta economica	0%	0
Totale	100	1000

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Formazione Continua - Permanente, la Classe E) "Offerta economica", non è attivata in quanto la spesa è determinata in applicazione di parametri predefiniti. Le classi di valutazione adottate ai sensi del presente Bando sono declinate negli oggetti e nei relativi criteri descritti di seguito.

Per maggiori dettagli si rinvia al **Manuale Tecnico di Valutazione** approvato con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale a seguito dell'adozione da parte della Direzione Regionale Coesione Sociale del relativo Manuale regionale.

Criteria di valutazione di merito.

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
A Soggetto proponente	A1 Esperienza pregressa	A1.1 Capacità di realizzazione rilevata in precedenti azioni finanziate	150
		A1.2 Correttezza nella realizzazione di interventi pregressi.	100
TOTALE A			250

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
B Caratteristiche della proposta	B1 Congruenza del piano	B1.1 Congruenza tra gli obiettivi del piano e gli interventi formativi proposti, fondatezza, significatività, inclusione sociale e sinergie	300
		B2 Congruenza interna del singolo corso	300
	B2.1 Congruenza tra profilo professionale proposto e contenuti del corso B2.2 Congruenza tra profilo professionale proposto e strumenti del corso B2.3 Congruenza tra profilo professionale proposto e modalità di attuazione del corso		
TOTALE B			600

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
C Priorità	C1 Priorità specifiche regionali	C1.1 Piani formativi strettamente connessi allo sviluppo di progetti innovativi in materia di biotecnologie, aerospazio, meccatronica, mobilità sostenibile, green economy.	30
		C1.2. Piani formativi di Area le cui singole edizioni siano tutte destinate a lavoratori di 5 o più imprese/enti committenti.	30



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 21 di 45

	C2 Priorità territoriali	C2.1 Interventi formativi le cui singole edizioni siano tutte destinate a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali	20
		C2.2 Interventi formativi in materia di turismo, cultura, automotive, recupero edilizio e costruzioni a impatto 0, servizi per il benessere.	20
	TOTALE C		100

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
D Sostenibilità	D1 Organizzazione e logistica	D1.1. Capacità organizzativa/logistica in rapporto agli interventi previsti	50
		TOTALE D	
TOTALE			1000

I punteggi sono attribuiti in base alle informazioni presenti sulla domanda, negli archivi dell'Amministrazione, sulla documentazione di accompagnamento e in relazione agli impegni assunti con la presentazione della domanda medesima, fatte salve le verifiche disposte dal nucleo di valutazione, che può altresì richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa.

I punteggi riferiti ai criteri A1.1 e A1.2 sono attribuiti in base alle informazioni pregresse già in possesso dell'Amministrazione.

Il punteggio relativo alla classe B è calcolato sommando al punteggio del criterio B1.1 riferito al Piano la media ponderata dei punteggi relativi al criterio B2.1 ottenuti dai singoli interventi.

La media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di ciascun corso e monte ore per allievi del Piano.

9.2.3 Esiti della valutazione

Al termine della valutazione a ciascun P.F.A. viene attribuito un punteggio complessivo.

Sono respinti i P.F.A. con punteggio relativo alla classe B Caratteristiche della proposta progettuale inferiore a 400 punti.

Sono respinti i singoli corsi con punteggio relativo alla congruenza interna del singolo corso (oggetto B2) inferiore a 180 punti.

Il punteggio totale di ogni P.F.A. è dato dal punteggio relativo al rispettivo proponente/beneficiario cui si sommano i punteggi riferiti al piano e la media ponderata dei punteggi ottenuti dagli interventi che lo compongono.

Il punteggio degli interventi risultati non ammissibili non concorre al computo della somma totale.

Il finanziamento del P.F.A. viene calcolato sommando esclusivamente gli importi previsti per gli interventi ammissibili.

9.2.3.1 Formazione delle graduatorie.

La graduatoria di ciascuno sportello è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli P.F.A., in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 22 di 45

In caso di pari punteggio, sarà data precedenza ai P.F.A. di minore importo e, tra questi, ai P.F.A. con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai piani con il punteggio più elevato della classe B (caratteristiche della proposta). Ove, a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità, i piani saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda rappresentato dal numero di protocollo. All'interno di ogni singola domanda ciascun piano è situato in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto a seguito della valutazione della classe B. A parità di punteggio i singoli piani saranno ordinati in base al numero attribuito dalla procedura informatica in fase di presentazione a ciascuno di essi.

Il finanziamento dei P.F.A. approvati avviene nell'ordine definito dalla graduatoria; la copertura finanziaria dei singoli piani è assicurata fino alla concorrenza delle disponibilità previste dal presente bando per il periodo di presentazione cui essi sono riferiti.

Il finanziamento dei piani di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo P.F.A. interamente finanziabile.

La graduatoria riferita al primo sportello di presentazione delle domande si intende valida fino all'apertura del secondo sportello; la graduatoria di quest'ultimo ha validità per i dodici mesi successivi all'approvazione.

10. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Città metropolitana di Torino, con provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, approva i Piani Formativi di Area e ne autorizza la realizzazione dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

L'autorizzazione all'avvio delle attività (che è sempre preceduta dalla presentazione dell'atto di adesione e quindi dalla richiesta di attivazione delle edizioni corsuali del piano approvato e finanziato) è subordinata:

- all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti, nei casi previsti dalla stessa norma;
- alla verifica di sussistenza dell'accreditamento per la macrotipologia C) "Formazione continua";
- all'effettiva costituzione del R.T., nel caso di R.T. non ancora costituiti, e alla presentazione della copia conforme del relativo atto.

Gli operatori che non hanno ancora presentato domanda di accreditamento alla data di approvazione della graduatoria, ai fini della permanenza nella graduatoria stessa, devono presentarla al competente ufficio regionale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione e finanziamento del piano.

Qualora le informazioni "antimafia" di cui all'art.91 del D.Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, l'autorizzazione è revocata in sede di autotutela e al beneficiario non sarà corrisposto alcun contributo.

L'autorizzazione riporta il termine per la conclusione dei piani, tenendo conto che **la durata per la realizzazione di ciascun piano formativo di area finanziato è fissata in otto mesi dall'autorizzazione.** Tale termine decorre per tutti i piani approvati e finanziati dalla stessa graduatoria nello stesso momento, compresi quindi anche i piani per i quali l'autorizzazione non sia stata eventualmente ancora perfezionata in attesa dell'esito delle procedure di accreditamento e/o della costituzione del R.T.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 23 di 45

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Torino ogni modifica intervenuta successivamente all'autorizzazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Fino alla scadenza di validità delle graduatorie, e fermo restando il relativo ordine, i P.F.A. presenti in esse potranno essere finanziati qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito della revoca/annullamento/ritiro di P.F.A. precedentemente finanziati o dell'eventuale rifinanziamento del presente Bando.

I rapporti tra la Città metropolitana di Torino e gli operatori assegnatari di finanziamento sono regolati mediante apposito **atto di adesione** predisposto secondo il format approvato con D.D.R. n. 807 del 15/11/2016 nelle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" e reso disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino.

L'atto di adesione deve essere sottoscritto prima della presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali e quindi dell'avvio delle attività.

11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Fermo restando quanto stabilito in merito alla definizione di operazione dall'art.2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013, **ai fini del presente Bando si considera come operazione il singolo PFA facente capo al medesimo operatore.**

12. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

12.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

12.1.1 Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali

Quando il soggetto attuatore decide di avviare una o più edizioni di corsi compresi nel P.F.A. autorizzato deve farne richiesta tramite la procedura informatizzata disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino, nella pagina dedicata ai Piani Formativi di Area, all'indirizzo: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/pfa>.

Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:

- la **sede accreditata di riferimento** (e l'eventuale sede occasionale);
- le **imprese/enti committenti** con le rispettive caratteristiche dimensionali e di localizzazione;
- il **numero di partecipanti** per ogni committente (con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio secondo la classificazione di cui al capitolo 16);
- il **preventivo di spesa** redatto secondo le indicazioni del paragrafo 7.2;
- l'**eventuale attività delegata**;
- gli eventuali **soggetti partner**.

Il numero massimo di partecipanti a un'edizione corsuale conteggiabili ai fini economici non può superare le 14 unità.

Il numero di imprese/enti committenti di un'edizione non può superare il parametro C1 (partecipanti) dichiarato.

In fase di richiesta di autorizzazione all'avvio su ciascuna edizione non può essere previsto un numero di allievi superiore al parametro C1 (partecipanti), tuttavia, per consentire l'iscrizione e la frequenza di



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 24 di 45

allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a preventivo, è possibile, nella successiva fase di “gestione allievi e inizio corsi”, tramite l’apposita procedura informatica di “Sistemapiemonte”, l’inserimento di allievi in sovrannumero, senza effetto ai fini economici; questi possono appartenere soltanto ai committenti autorizzati e devono essere a essi rispettivamente collegati.

Non possono in ogni caso essere inseriti allievi in sovrannumero, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione) appartenenti a imprese/enti non committenti.

Il titolo, la durata in ore, i contenuti e il programma didattico di tutte le edizioni di uno stesso corso sono uguali tra loro e corrispondono a quanto approvato per il corso medesimo nel P.F.A.

Analogamente alla modalità già seguita per la presentazione del/dei P.F.A., **anche per l’autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali il modulo originale di richiesta è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata**, a seguito dell’avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo, che non necessita di bollo, deve essere sottoscritto da un responsabile dell’operatore attuatore (legale rappresentante/procuratore speciale) e recapitato, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l’avvio dell’edizione corsuale oggetto della richiesta alla Città metropolitana di Torino – Servizio Formazione Professionale - Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati, a Torino, in Corso Inghilterra n. 7.

Le richieste di attivazione di edizioni corsuali devono pervenire, a pena di inammissibilità, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per la realizzazione del piano.

Non farà fede il timbro postale.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l’inammissibilità della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

12.1.2 Documentazione facente parte integrante della richiesta

Tutta la documentazione di seguito elencata deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa richiesta e non è integrabile in momenti successivi.

La richiesta di attivazione di edizione corsuale si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto, comprendente l’autodichiarazione inerente l’autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo e la dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui alla D.lgs 81/2008 e s.m.i. nelle sedi accreditate di riferimento per le edizioni e nelle eventuali sedi occasionali;
2. fotocopia del **documento di identità**, in corso di validità, del firmatario della richiesta ai fini dell’autenticazione nel caso in cui la firma sulla richiesta non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge;
3. **lettere di adesione** delle imprese/enti committenti rilasciate al soggetto presentatore del P.F.A. Le lettere, redatte per ciascun corso su carta intestata² del committente e sottoscritte in originale dal legale rappresentante (o procuratore speciale), devono contenere tutti i dati e le

² È sufficiente che la carta riporti il timbro con gli estremi del codice fiscale/P.IVA del committente.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 25 di 45

informazioni indicate nel fac-simile predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino, nella pagina dedicata ai Piani Formativi di Area, devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale; nella lettera di adesione l'impresa/ente committente deve dichiarare la propria dimensione secondo la classificazione di cui al par. 3.2 e all'allegato "B" al presente Bando e il numero di addetti interessati dall'intervento formativo;

4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di ciascuno dei committenti di non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/14 (**impresa non in difficoltà**), redatta sul modello fac simile predisposto dagli Uffici, recante in allegato la fotocopia del documento di identità del firmatario;
5. **copia degli accordi di partenariato** recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate, solo nel caso in cui tali elementi non emergano dal modulo di richiesta di attivazione dell'edizione corsuale e dai documenti a esso allegati;
6. **per i soli consorzi di imprese**, dichiarazione del legale rappresentante del consorzio attestante che tutti i committenti dell'edizione corsuale sono aderenti al consorzio da una data antecedente l'approvazione del P.F.A. Nella dichiarazione devono inoltre essere specificatamente elencati i soggetti consorziati che, non figurando tra i committenti, sono tuttavia proposti come partner (par. 12.3).

L'assenza o l'irregolarità della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 6 comporta l'inammissibilità della richiesta.

L'assenza o l'irregolarità delle lettere di cui al punto 3 e/o del documento di cui al punto 4 comporta l'esclusione dei committenti a cui sono riferiti.

L'assenza o l'irregolarità della documentazione riferita agli accordi di partenariato di cui al punto 5 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, controllo che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, se rese dall'operatore attuatore, comporta l'immediata cancellazione della domanda o la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca, se rese dal committente comporta la cancellazione dello stesso. Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.

12.1.3 Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali deve inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. qualora nell'edizione siano presenti committenti localizzati al di fuori del territorio della Città metropolitana di Torino, laddove previsto dal presente Bando, nota recante la motivazione della proposta;
2. qualora il committente sia un professionista iscritto al relativo albo, dichiarazione attestante l'iscrizione all'albo professionale di riferimento;



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 26 di 45

3. qualora il committente sia uno studio professionale, dichiarazione redatta su carta intestata dello studio, attestante la data di avvio dell'attività e il numero dei dipendenti e/o collaboratori;

4. qualora il committente sia un'associazione, una fondazione o un ente (esclusa la Pubblica Amministrazione) non iscritto in camera di commercio: copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

5. la dichiarazione di ciascuno dei committenti di ogni corso di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero (cd. clausola Deggendorf), redatta sul modello fac simile predisposto dagli Uffici, disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino, recante in allegato la fotocopia del documento di identità del firmatario;

6. per i soli corsi finalizzati a sostenere progetti di investimento approvati e finanziati da altri Fondi Strutturali, copia del provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto di investimento presentato da ciascun committente;

7. nel solo caso di corsi soggetti a specifiche normative di settore, eventuale documentazione richiesta dalla normativa (pareri, autorizzazioni ecc.).

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la richiesta, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, a pena di inammissibilità della relativa richiesta (o dei committenti di cui ai punti 1 e 5), entro la conclusione della fase di istruttoria. La Città metropolitana di Torino può richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle richieste. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti presso gli archivi di altre pubbliche amministrazioni sono acquisiti d'ufficio.

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali deve essere anticipata dall'atto di adesione di cui al capitolo 10, pena l'irricevibilità della richiesta.

12.1.4 Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali

A partire dal mese successivo a quello in cui è stato approvato il P.F.A., dal primo lunedì di ogni mese sono esaminate le richieste di attivazione di edizioni corsuali di P.F.A. pervenute entro l'ultimo venerdì del mese precedente.

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità della richiesta ai requisiti essenziali per la partecipazione al bando, e si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso sarà autorizzato l'avvio delle edizioni contenute nella richiesta, mentre nel secondo caso sarà comunicato al presentatore l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in 10 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione; la Città metropolitana di Torino, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo della richiesta oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

La verifica di ammissibilità delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali è affidata al competente Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati.

Saranno respinte le richieste:

- non firmate dal legale rappresentante/procuratore speciale del presentatore/attuatore;



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 27 di 45

- prive del documento di identità o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firma priva di altre autenticazioni) o firmate da soggetti non aventi titolo;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- prive della dichiarazione relativa alle imprese consorziate, ove richiesta;
- pervenute oltre i termini di presentazione indicati al paragrafo 12.1.1 del presente Bando.

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi/P.F.A. non autorizzati;
- non corredate dalla documentazione richiesta (*);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta;
- non coerenti con il percorso formativo approvato;
- i cui committenti non risultino coerenti con il target determinato dal P.F.A.;
- che individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non accreditata;
- che prevedano una sede di riferimento e/o di svolgimento delle attività non localizzata nel territorio della Città metropolitana di Torino.;
- per i quali tutti i committenti non abbiano titolo di partecipazione(*);
- che non rispettino le indicazioni di priorità approvate.

(*) I committenti di un'edizione corsuale senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.

La documentazione che riporti bianchettature o cancellazioni o sia priva di data o di firma (autenticata nei casi previsti) si considera irregolare e comporta **l'inammissibilità dell'edizione oppure la cancellazione del committente a cui è rispettivamente riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

12.1.5 Correzioni d'ufficio

In sede di istruttoria delle richieste di attivazione, le edizioni corsuali che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso rispettivamente previsti e indicati al capitolo 6 sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote finanziarie a essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

Nel caso di committenti i cui dati dimensionali risultino discordanti, l'Ufficio responsabile dell'istruttoria, compiuti i necessari accertamenti provvede alla correzione d'ufficio; provvede altresì alla correzione d'ufficio sulla base di quanto dichiarato nella lettera di committenza, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sul modulo di richiesta di attivazione dell'edizione corsuale.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 28 di 45

12.1.6 Autorizzazione delle edizioni corsuali

A conclusione di ciascuna fase di valutazione vengono approvate, con apposita determinazione, le edizioni corsuali e se ne autorizza l'avvio fino alla concorrenza delle disponibilità previste per il corso cui si riferiscono, dandone comunicazione agli operatori interessati i quali possono pertanto iniziare le attività.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio delle edizioni autorizzate con i relativi titoli, durate, committenti, numero dei partecipanti, importo dei contributi e percentuale di cofinanziamento privato, riporta altresì il termine massimo entro il quale le stesse devono essere concluse.

12.2 AVVIO DELLE ATTIVITÀ

12.2.1 Avvio delle edizioni corsuali autorizzate

Il riconoscimento di avvenuto inizio delle attività formative è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione di avvio corsi per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.

12.2.2 Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su P.F.A. autorizzati e che siano ancora in attesa dell'autorizzazione all'avvio delle edizioni possono attivare validamente i corsi presentando tempestivamente apposita comunicazione alla Città metropolitana di Torino. L'avvio anticipato delle edizioni è consentito solo se l'operatore attuatore è in regola con l'accreditamento delle sedi formative interessate. L'avvio è consentito a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta di attivazione dell'edizione.

La citata comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente autorizzati ma attraverso l'apposita procedura informatica per l'avvio corsi anticipato, deve essere accompagnata da una specifica dichiarazione (da consegnare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'avvio, al competente ufficio della Città metropolitana di Torino) con la quale l'operatore attuatore si impegna:

- ad avviare l'edizione corsuale sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi dell'Unione, nazionali, regionali e della Città metropolitana a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione corsuale attivata non sia autorizzata.

Nell'eventualità in cui l'edizione corsuale per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo risultati autorizzata a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 29 di 45

12.3 DELEGA - PARTNER

Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore attuatore titolare dell'autorizzazione medesima. La delega è ammessa, per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi attuatori non possano disporre in maniera diretta e nel limite del 30% dell'importo riferito alle spese di formazione (calcolato a U.C.S.) approvate sulla singola edizione corsuale. La richiesta di delega deve essere supportata da rigorosa motivazione che evidenzii l'effettivo valore aggiunto prodotto dalle azioni delegate ed è soggetta ad autorizzazione. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto proponente titolare dell'autorizzazione, anche per le attività eventualmente delegate.

L'operatore titolare del finanziamento può realizzare le attività anche attraverso soggetti partner con i quali intercorra un documentabile vincolo giuridico generale (ad es. consorzio, raggruppamento tra enti/imprese) o specifico (accordo ad hoc, redatto in forma scritta, per la realizzazione del progetto formativo). In presenza di partner è presupposto essenziale, in fase di presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. Responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso, anche per le attività realizzate dai partner, il titolare dell'autorizzazione.

Le attività affidate a un partner (autorizzato) non costituiscono delega. Non costituisce delega neppure l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Per le ulteriori indicazioni in materia di delega e partenariato si rinvia alle "Linee guida per la gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte", approvate con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Coesione Sociale n. 807 del 15/11/2016.

12.4 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'attuazione degli interventi e delle relative edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità dei P.F.A., del relativo importo finanziario complessivo, del titolo dei corsi, dei committenti né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.**

Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di edizioni di un intervento in eccedenza alla rispettiva disponibilità finanziaria, il relativo importo può essere aumentato fino ad un massimo del 30% del valore per esso approvato, fermo restando l'ammontare complessivo del P.F.A.

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore e/o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo.

Le altre eventuali variazioni (indirizzo delle sedi corsuali, calendario/orario di svolgimento, sostituzioni di docenti o allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc), devono essere



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 30 di 45

comunicare tramite la procedura informatizzata appositamente predisposta e, ferme restando le rideterminazioni di cui al paragrafo 13, non sono oggetto di autorizzazione.

12.5 TERMINE DELLE ATTIVITÀ – CONCLUSIONE DELL’OPERAZIONE

Tutti gli interventi formativi inseriti nei Piani Formativi di Area autorizzati devono essere realizzati entro otto mesi dall’autorizzazione del P.F.A.

Trascorso tale termine il Piano Formativo di Area si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano né ai fini del relativo finanziamento e i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, anche se avviate nei termini, salvo specifica deroga.

Per le attività che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza si procede alla revoca d’ufficio a seguito della quale il relativo contributo è interamente cancellato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell’autorizzazione.

12.6 PENALITÀ

Nei casi di mancata o parziale attuazione di un Piano Formativo di Area autorizzato per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione di edizioni corsuali, anche determinatesi a seguito della revoca di cui al capitolo 12.5, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, si applicano all’operatore/attuatore le seguenti penalità:

- per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo dei P.F.A autorizzati fino al 10% del valore approvato: nessuna penalità;
- per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo dei P.F.A autorizzati superiore al 10% del valore approvato: l’operatore/attuatore potrà richiedere contributi a valere sul presente Bando e sui successivi afferenti il medesimo oggetto, per il periodo immediatamente seguente all’accertamento della carenza, per un importo uguale o inferiore all’importo riconosciuto a consuntivo.

12.7 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO

Entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione delle attività il beneficiario deve predisporre, trasmettere telematicamente e presentare in forma cartacea la “**domanda di rimborso finale**” al competente Ufficio della Direzione Istruzione e Formazione Professionale della Città metropolitana di Torino. La domanda di rimborso finale può essere predisposta dall’operatore solo dopo aver provveduto a registrare la dichiarazione di fine attività per tutte le attività riferite alle operazioni appartenenti alla pratica.

13. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO

Il consuntivo del P.F.A. è determinato dalla somma dei consuntivi degli interventi che lo costituiscono. Il consuntivo di ciascun intervento è determinato dalla somma dei consuntivi delle singole edizioni realizzate.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 31 di 45

Il consuntivo di ogni edizione è a sua volta determinato moltiplicando le ore effettivamente realizzate e ammissibili per il numero complessivo degli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 dell'attività (o il valore percentuale maggiore indicato dalle specifiche disposizioni di settore) per il valore espresso in Euro dell'U.C.S. di riferimento.

Nel caso in cui il **numero di destinatari** risulti **inferiore al valore approvato** a preventivo, anche a seguito del superamento del limite massimo di assenze, si procede alla **rideterminazione** del massimale di contributo riconoscibile in relazione al **numero effettivo di partecipanti**.

Si considerano conteggiabili, a titolo di partecipanti effettivi, gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore a un terzo della durata totale effettiva dell'edizione, a eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

Nel caso in cui la **durata** delle attività realizzate risulti **inferiore al valore approvato** a preventivo, si procede alla **rideterminazione** del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle **ore effettivamente erogate**. In ogni caso **non sono ammesse** a consuntivo edizioni corsuali, anche se realizzate e concluse, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore** previste dalla relativa autorizzazione o sia inferiore al limite minimo di durata degli interventi fissato al paragrafo 2.1.2 del presente Bando. Non sono altresì ammesse a rendiconto edizioni corsuali realizzate per una durata inferiore a quella prevista da specifiche disposizioni di settore.

L'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico a esso autorizzato dall'importo approvato per l'edizione corsuale; la rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione dell'edizione.

Il beneficiario deve dimostrare in fase di consuntivo l'avvenuto cofinanziamento da parte di ciascuna impresa ente/committente nella percentuale indicata nella tabella 4) del successivo capitolo 16.

Nel caso in cui tra le spese del corso a preventivo sia stato previsto il reddito allievi, per l'esposizione dei costi a copertura del cofinanziamento privato il soggetto proponente può utilizzare le opzioni di semplificazione previste dall'art. 68, comma 2, del reg. 1303/2013, secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte", approvate con D.D.R. n. 807 del 15/11/2016.

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina, in fase di consuntivo, secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di collaborazione organizzata dal committente si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per liberi professionisti si assume un costo orario corrispondente al valore dell'U.C.S..

Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le durate relative a edizioni corsuali diverse.

Le spese sostenute saranno riconoscibili, nei limiti dell'importo approvato, solo fino alla concorrenza del massimale risultante dalle predette rideterminazioni.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 32 di 45

14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Torino, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò incaricati.

Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

L'operatore deve garantire la tenuta di una contabilità separata o di una codifica contabile adeguata per tutte le movimentazioni relative a ciascuna operazione. L'adozione e il mantenimento da parte del beneficiario di un sistema di contabilità separata o comunque di una codificazione contabile adeguata sono oggetto di controllo in loco e per essi è previsto uno specifico item nelle check list adottate.

Per quanto attiene ai controlli è necessario fare riferimento a quanto definito nel documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte", approvate con D.D.R. n. 807 del 15/11/2016.

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Ai sensi del Reg. UE n. 1304/2013 e con quanto precisato nella nota della Commissione Europea COCOF/09/0025/04-EN, per i provvedimenti che applicano opzioni di semplificazione non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo, tuttavia, **al fine della verifica del rispetto delle quote di cofinanziamento privato ai sensi del Reg. UE n. 651/14** è in ogni caso richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi di spesa relativi a tali quote.

Qualora dai controlli emergessero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione all'attuatore, la revoca, parziale o totale del contributo.

15. FLUSSI FINANZIARI

Il riconoscimento del contributo al beneficiario avviene secondo le seguenti modalità:

- **Anticipazione.** Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione e a seguito dell'avvenuto avvio delle attività è facoltà del soggetto attuatore non avente scopo di lucro richiedere, entro sei mesi dalla data di autorizzazione del P.F.A., l'erogazione dell'anticipazione. La Città metropolitana eroga un **unico acconto per pratica pari al 50% del finanziamento spettante alle edizioni corsuali autorizzate e avviate** risultanti da una dichiarazione riepilogativa delle attività avviate resa dal soggetto attuatore e dalla registrazione sul sistema informativo. Tale importo deve essere garantito da idonea polizza fideiussoria.
- **Saldo.** Il saldo, determinato a conclusione del controllo della domanda di rimborso finale, viene ovviamente calcolato come differenza tra il valore riconosciuto con il controllo finale e l'ammontare della precedente erogazione. Qualora dal verbale di controllo finale si evidenzia un saldo negativo, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla restituzione delle somme non spettanti con le modalità evidenziate nel documento "Linee guida per la gestione e il controllo



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 33 di 45

delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte”, approvato con D.D.R. n. 807 del 15/11/2016 .

L'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Bando esaurisce i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza, salvo i casi di eventuale contenzioso in atto per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti della Città metropolitana di Torino.

16. AIUTI DI STATO

In applicazione delle **norme dell'Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.**

I contributi di cui al presente Bando non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14), c.d. clausola Deggendorf .

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4 , lett. b del Reg. UE 651/2014, **i contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà**, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento (v. all. C al presente Bando).

In applicazione del **Reg. UE 651/2014** relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

TABELLA 4) – Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018	
Quota minima di cofinanziamento privato	
	Formazione
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 30 %, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 3.3):

«**lavoratore con disabilità**»:

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 34 di 45

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

«**lavoratore svantaggiato**»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere l'esigenza di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

16.1 Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento sulla base del costo totale in relazione alle condizioni e alle relative intensità percentuali di cui alla tabella 4.

Al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento il costo totale è ripartito e attribuito d'ufficio ai diversi committenti in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso è **costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuno dei committenti** del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali. Tutti i committenti del presente Bando (compresi gli enti non classificati come impresa) garantiscono la compartecipazione con risorse proprie secondo le intensità indicate in tabella 4.

L'eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti disabili o svantaggiati si applica quando **tutti i partecipanti** di un medesimo committente si trovano in tale condizione di disabilità o svantaggio.

Le rimanenti quote pubbliche, derivanti dal POR FSE 2014-2020, sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione, nelle proporzioni rispettivamente del 50%, 35% e 15%.

Le agenzie formative, i consorzi e i capofila di RT, titolari di attività formative sono tenuti a garantire che le imprese/enti committenti assicurino il rispettivo cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile a una singola impresa, per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando, non può di norma superare la somma di 2 milioni di Euro; entro lo stesso limite deve essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno dell'Unione, in relazione agli stessi costi ammissibili. Qualora detto limite



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 35 di 45

dovesse essere superato, l'intervento sarà notificato ai competenti organi della UE e il relativo finanziamento sarà condizionato all'esito di tale procedura.

17. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La pubblicizzazione delle attività finanziate deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 115 e seguenti del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in conformità della "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020 sono rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi sono disponibili all'indirizzo:

www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm

Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FSE pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti, relativo all'attuazione delle azioni autorizzate ai sensi del presente Bando, deve essere impaginato tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata, in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al cofinanziamento.

18. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 651/2014, i registri e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al predetto regolamento devono essere conservati dal Beneficiario del contributo per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto ai sensi del presente Bando.

Inoltre, in base alla normativa nazionale, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i dieci anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verifica al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 36 di 45

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa in base alla normativa dell'Unione e consentono l'accesso ai documenti citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Controllo, della Città metropolitana di Torino, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. UE 1303/2013.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs 30/6/2003 n. 196 e s.m.i.) e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196, che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione del contributo.

I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino. Responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Monitoraggio e Controlli delle Attività e Amministrazione e Controllo dell'Area Istruzione e Formazione Professionale a cui gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

20. DISPOSIZIONI FINALI

20.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegato, da erogare agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) o ai consorzi delle imprese stesse nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme si precisa che:

- i contributi finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale nell'ambito di un regime di sovvenzione *ex art. 12* della legge n. 241/1990, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'I.V.A., in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere, inquadrandosi tali contributi non come corrispettivi di servizi, ma come erogazioni finanziarie carenti del presupposto oggettivo e, in quanto tali, fuori dal campo di applicazione I.V.A. (art. 2, comma 3, lett. a D.P.R. n. 633/1972);
- ai fini delle Imposte Dirette (D.P.R. 917/1986 s.m.i. e D.P.R. 600/1973 s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio; si ricorda l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della Legge n. 67 dell'11/03/1988, nonché quanto previsto dalle disposizioni contenute nel *Vademecum* del FSE 2014-2020.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 37 di 45

20.2 ADEMPIMENTI INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori indicati nel POR FSE e nell'Allegato I al Reg. (UE) n. 1304/2013.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse alla Città metropolitana di Torino attraverso gli applicativi informatici di gestione delle attività di formazione professionale predisposti dall'Autorità di Gestione.

20.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di approvazione degli interventi di cui al presente Bando si conclude entro 180 giorni dalla scadenza ultima fissata per la presentazione delle domande riferite a ciascuno sportello.

20.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di selezione delle operazioni di cui al presente Bando è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Città metropolitana di Torino.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate all'Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati del Servizio Formazione Professionale (rif. email: fomazione.continua@cittametropolitana.torino.it – tel. 011 861 6640).

20.5 ADEMPIMENTI NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, 159, l'Amministrazione provvederà ad acquisire l'informazione antimafia attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 D.lgs. 159/2011 nonché l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per i beneficiari delle sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs.159/2011, procederà anche in pendenza dell'informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.

21. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Oltre ai riferimenti normativi già citati nella Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016 – 2018, approvata con D.G.R. n. 26 - 3145 del11/4/2016, che qui si intendono come interamente richiamati, il presente atto fa riferimento alle seguenti normative e disposizioni attuative.

21.1 RIFERIMENTI COMUNITARI

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6/05/2003 relativa alla definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese

Nota della Commissione Europea COCOF/09/0025/04 28/01/2010 "Costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari. Importi forfettari"



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 38 di 45

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 giugno 2014 IT L 187)

21.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

Regio decreto n. 262 del 16/03/1942 "Approvazione del testo del Codice Civile" e s.m.i.

D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"

D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 "TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi" e s.m.i.

Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.

D.Lgs. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

L. n. 92 del 28/06/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.

D.Lgs n. 13 del 16/01/2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"

D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

D.I. del 30/6/2015 del MLPS "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

21.3 RIFERIMENTI REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

L.R. n. 63 del 13/04/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale"

D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali" e s.m.i.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 39 di 45

D.D.R. n. 72 del 19/02/2013 “Approvazione dell'applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 (b) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009 sulle azioni previste dalla "Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati" periodo 2008-2014 di cui alla D.G.R. n. 13-9531 del 2/9/2008” e s.m.i.

Documento strategico unitario della Regione Piemonte per la programmazione 2014 – 2020 dei fondi europei a finalità strutturale approvato nella seduta del Consiglio Regionale n. 409 del 04/03/2014

D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 – “POR F.S.E. "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020”

D.D.R. n. 511 del 02/07/2015 “Approvazione standard di progettazione e di erogazione dei percorsi formativi”

L.R. n. 23 del 29/10/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”

D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016 “Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione sociale e omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n 23/15, delle funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata. Integrazioni alla DGR n 34-670 del 27.09.10 ex art. 35 D.lgs 33/13”

DGR n. 48-3448 del 06/06/16 “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della dgr 152-3672 del 02/08/2006”

D.D.R. n. 420 del 1/7/2016 “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze”

D.D.R. n. 807 del 15/11/2016 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo *Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione* – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013”



ALLEGATO A

Elenco delle aree-sottoaree professionali strategiche per l'economia regionale, individuate nell'ambito della concertazione tra le parti sociali in occasione dell'incontro del Tavolo tecnico per la formazione dei lavoratori occupati del 25 luglio 2016.

Area professionale		Sottoarea professionale	
1	AGRO-ALIMENTARE	1	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
1	AGRO-ALIMENTARE	2	PRODUZIONI ALIMENTARI
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	4	CHIMICA
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	5	VETRO, CERAMICA E MATERIALI DA COSTRUZIONE
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	6	TAC (TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE) E SISTEMA MODA
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	7	LEGNO E ARREDO
3	MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	9	MECCANICA; PRODUZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE; IMPIANTISTICA
3	MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	10	EDILIZIA
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	12	STAMPA ED EDITORIA
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	13	SERVIZI DI INFORMATICA
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	14	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E POSTE
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	15	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO
5	SERVIZI COMMERCIALI	16	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
5	SERVIZI COMMERCIALI	17	TRASPORTI
5	SERVIZI COMMERCIALI	18	SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI
5	SERVIZI COMMERCIALI	19	AREA COMUNE (INCLUSIVA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE)
6	TURISMO E SPORT	20	SERVIZI TURISTICI
6	TURISMO E SPORT	21	SERVIZI PER LE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
7	SERVIZI ALLA PERSONA	22	SERVIZI SOCIO-SANITARI
7	SERVIZI ALLA PERSONA	23	SERVIZI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE
7	SERVIZI ALLA PERSONA	24	SERVIZI ALLA PERSONA
8	TRASVERSALE	26	TAVOLI TEMATICI

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 41 di 45

ALLEGATO B

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI

(Allegato I al Reg. UE n. 651 del 17/06/2014)

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 42 di 45

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («*business angels*»), a condizione che il totale investito dai suddetti «*business angels*» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate come imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% o oltre da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 43 di 45

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodi di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 44 di 45

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite il consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.



AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
BANDO per la presentazione dei PFA 2016 – 2018	Pagina 45 di 45

ALLEGATO C

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

(art. 2, punto 18, Reg. UE n. 651/2014)

« impresa in difficoltà » : un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

